

STATUTO

R-ACCOGLIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA CAMPAGNANO
CANCELLLO MAGDALONE SNC
Numero REA: CS - 169343
Codice fiscale: 02497340782
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

	statuto sociale vigente nel testo illustrato dal Presidente;	
	2) di variare, integrandolo, l'oggetto sociale, con	
	conseguente modifica dell'art.4) dello statuto sociale	
	vigente nel testo illustrato dal Presidente adottando	
	conseguentemente un nuovo testo di statuto che andrà	
	regolare la vita della società, cooperativa sociale che,	
	modificato, risulta essere ora del seguente tenore:	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO	
	Art. 1) E' corrente, ai sensi e per gli effetti del	
	combinato disposto della legge 381/1991 e delle vigenti	
	disposizioni del codice civile oltre che in conformità alla	
	Circolare Ministeriale nr.153/1996, una società cooperativa	
	sociale ad oggetto plurimo con la denominazione:	
	" R-ACCOGLIERE Società Cooperativa Sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2) La società ha sede in Rende.	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune	
	non comporta variazione e/o modificazione dello statuto.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	Amministrativo, sedi secondarie, sedi operative,	
	succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che	
	16	

	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Art. 3) La durata della società è a tempo indeterminato,	
	salvo il diritto di recesso dei soci, come per legge e,	
	comunque, con un preavviso di almeno 180 (centottanta)	
	giorni.	
	La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	può aderire ad una delle Centrali Cooperative.	
	Art.4) La presente cooperativa sociale si inserisce nella	
	vita e nell'attività dell'Associazione di Volontariato SAN	
	PANCRAZIO. Questa si propone di accogliere e valorizzare	
	vocazioni ed istanze di aiuto a persone in condizioni di	
	difficoltà fisica, civile e sociale. A questo scopo la	
	cooperativa intende favorire forme di partecipazione	
	comunitaria, di organizzazione lavorativa, prefiggendosi	
	soprattutto di riconoscere e sostenere esperienze di	
	gratuità nella condizione di lavoro.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente senza fini di speculazione	
	privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini, in ossequio ed in conformità ai	
	principi ispiratori della l.381/1991, prefiggendosi,	
	conformemente a quanto previsto dalla Circolare nr.153/1996,	
	di gestire, temporaneamente o stabilmente, in conto proprio	
	o per conto di terzi, attività ad oggetto plurimo.	
	17	

	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci, in base all'art.1, comma 1, lettera A, della legge	
	8 novembre 1991 nr.381, si propone di gestire servizi	
	sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con	
	ritardi di apprendimento, e di persone anziane o comunque	
	giunte alla fase terminale della propria esistenza. In	
	relazione a ciò la cooperativa può gestire, stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:	
	a) - attività di assistenza socio-sanitaria, di	
	riabilitazione e di reinserimento sociale degli anziani, di	
	portatori di handicap fisici e psichici, di disabili mentali;	
	b) attività di servizi di assistenza domiciliare;	
	c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici e privati;	
	d) - strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, per portatori di handicap fisici e	
	psichici e per disabili mentali nonché servizi integrati per	
	18	

	residenze protette;	
	e) servizi e centri di riabilitazione;	
	f) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo	
	e finalizzate al miglioramento della qualità della vita	
	nonché alle iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	g) attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	di persone in stato di bisogno;	
	h) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Inoltre, la società onde perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini si propone di svolgere attività	
	produttive e sociali, nelle quali realizzare l'integrazione	
	lavorativa di persone socialmente svantaggiate e la crescita	
	dell'azione di volontariato. In relazione a ciò la	
	cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	
	- 1) attività nell'area dell'agricoltura e delle	
	coltivazioni biologiche, ortofrutticole e florivivaistiche e	
	dell'allevamento e boschive in genere, compresa la	
	commercializzazione, anche previa confezione e	
	19	

	trasformazione dei prodotti ottenuti dalle attività suddette;	
	-2) attività nel settore del turismo, agriturismo, turismo	
	sociale e motivazionale, attività di equitazione e custodia	
	animali;	
	- 3) attività nell'area della ristorazione: gestione	
	mense, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e luoghi di	
	ristoro pubblici;	
	- 4) gestione di corsi e progetti di formazione	
	professionale con particolare attenzione a soggetti in	
	condizione di svantaggio sociale;	
	- 5) produzione ed erogazione di beni e servizi nel campo	
	dell'arte, della cultura, dello spettacolo,	
	dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale, del	
	tempo libero e dello sport;	
	- 6) erogazione di servizi nell'area dell'editoria,	
	dell'informatica e della telematica;	
	- 7) attività di manutenzione, imbiancatura ed altri	
	lavori diversi in appartamenti, uffici e stabili civili,	
	avvalendosi anche delle tecniche e dei materiali della	
	bioedilizia;	
	- 8) pulizia e custodia di stabili civili ed industriali;	
	- 9) pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;	
	- 10) attività di facchinaggio;	
	- 11) servizi di piccola e media	
	distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi, servizi di	
	20	

	pony express, consegna a domicilio;	
	- 12) raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani;	
	- 13) raccolta e commercializzazione di libri ed indumenti	
	usati;	
	- 14) riciclaggio rifiuti e riqualificazione ambientale;	
	- 15) attività artigianali varie (ad esempio piccola	
	falegnameria, restauro, etc.);	
	- 16) produzione, lavorazione e commercializzazione di	
	manufatti in genere, sia in proprio conto che per conto di	
	terzi;	
	- 17) accompagnamento e sostegno educativo, terapeutico e	
	riabilitativo a giovani ed adulti con particolare attenzione	
	a soggetti in condizione di svantaggio sociale.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, sia in proprio che per	
	conto terzi di:	
	- svolgere attività di editoria, stampa e pubblicazione, la	
	realizzazione di servizi giornalistici, grafici,	
	tipografici, cinematografici, audio, video e pubblicitari,	
	con esclusione dei quotidiani nonché realizzare di	
	applicazioni informatiche, cinematografiche, fotografiche,	
	audiovisive, televisive, multimediali oltre che qualsiasi	
	prodotto editoriale;	
	- svolgere attività di diffusione e distribuzione di	
	prodotti editoriali, con esclusione dei quotidiani, mediante	
	l'apertura di appositi spazi ovvero mediante il supporto	
	21	

	alla creazione dei medesimi attraverso l'apertura di canali	
	e logistiche distributive, fisiche e digitali, relative sia	
	al prodotto editoriale nuovo (primo mercato) sia alle	
	eccedenze della produzione editoriale (secondo mercato o	
	remainder's) anche attraverso la fornitura di servizi a tal	
	scopo erogati;	
	- redazione ed edizione di pubblicazioni (su cartaceo e on	
	line) a carattere giornalistico e/o letterario, con	
	esclusione dei quotidiani;	
	- fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento di	
	spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi,	
	cinematografici, artistici, in genere, sportivi e	
	ricreativi;	
	- realizzazione di servizi per la formazione di figure	
	professionali e tecniche necessarie all'allestimento ed alla	
	produzione della attività di cui sopra; - ideazione,	
	programmazione, distribuzione, commercializzazione,	
	importazione ed esportazione di prodotti audiovisivi	
	multimediali (interattivi e non,on line e off line), anche	
	a cartoni animati e, comunque, di materiali audiovisivi in	
	genere, materiale scenografico, tessuti e costumi;	
	- l'acquisto, la vendita, la distribuzione, l'edizione ed il	
	noleggio, di film, telefilms, anche a cartoni animati e	
	spettacoli dedicati ai circuiti cinematografici ed a canali	
	televisivi e radiofonici documentati sia in Italia che	
	22	

	all'estero;	
	- la produzione e la realizzazione di prodotti multimediali	
	interattivi e non (off line su supporto dvd, laser disk,	
	micro disk e on line a mezzo reti informatiche, anche a	
	mezzo Internet) e programmi realizzati con ogni mezzo di	
	produzione e diffusione audiovisivi, inclusi tutti i lavori	
	di postproduzione, l'esecuzione di doppiaggi, l'attività di	
	edizioni musicali e fonografiche;	
	- la produzione e la diffusione di pubblicità murale,	
	radiofonica, editoriale, audiovisiva;	
	- l'organizzazione, promozione, gestione e realizzazione di	
	attività di marketing, allestimento di stand, fiere, mostre	
	e tutto ciò che ha attinenza con il campo pubblicitario e la	
	progettazione in genere;	
	- l'organizzazione, promozione, gestione e realizzazione di	
	corsi nei settori in cui opera la cooperativa e diretti ad	
	imprese, enti pubblici e privati, nonché attività di	
	tutoraggio a sostegno dello sviluppo di progetti	
	imprenditoriali ed ogni altra iniziativa di sviluppo	
	organizzativo delle imprese;	
	- la realizzazione, l'esercizio e la gestione di attività	
	radiotelevisive, cinematografiche, teatrali e audiovisive in	
	genere e la commercializzazione dei derivati delle attività	
	ut supra elencate, il tutto in conformità alle finalità	
	della cooperativa;	
	23	

	- l'applicazione, l'utilizzo e la diffusione oltre che	
	l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle	
	opere dell'ingegno realizzate dalla società cooperativa e/o	
	da terzi con i quali essa stabilisca rapporti con ogni mezzo	
	di diffusione, ivi compresa l'utilizzazione di marchi,	
	invenzioni e modelli ornamentali (merchandising) anche	
	relativi ad opere cinematografiche, televisive, musicali e	
	letterarie nonché il publishing e l'editing;	
	- l'organizzazione, la gestione, la promozione e la	
	realizzazione di attività di importazione ed esportazione di	
	materiale scenografico, tessuti e costumi;	
	- l'organizzazione, la gestione, la promozione e la	
	realizzazione di attività di relazioni pubbliche, relazioni	
	con i media, con le istituzioni, comunicazione	
	interna-esterna di aziende, enti, istituzioni, associazioni,	
	persone ed enti internazionali, pubblici e privati;	
	- l'organizzazione, la gestione, la promozione e la	
	realizzazione di attività pubblicitaria e gestione di	
	sponsorizzazioni, attività di marketing, ricerche e	
	sondaggi;	
	- l'organizzazione, la gestione, la promozione e la	
	realizzazione di attività finalizzate alla cura delle	
	relazioni con i media, gestione uffici stampa,	
	pubblicazione, redazione articoli, testi, anche in forma di	
	"service", elaborazioni di brochures, monografie,	
	24	

	house-organ, new letter, periodici aziendali, organizzazione	
	di concerti, conferenze, seminari, convegni, seminari,	
	mostre, corsi e concorsi nonché eventi, anche sportivi ed	
	assistenza di produzione;	
	A tal fine la cooperativa potrà acquistare, noleggiare,	
	acquisire in leasing e/o leaseback, comodato, gratuito o	
	oneroso, ogni tipo di apparecchiatura, impianto,	
	attrezzature utili e/o necessarie per le finalità sociali,	
	come pure sostituirli, alienarli o permutarli, acquistare le	
	materie prime e sussidiarie necessarie alla creazione ed	
	installazione di qualsivoglia supporto, apparato e/ o	
	prodotto, necessari e utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	Il tutto in conformità e nel pieno rispetto dei limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti, previo rilascio ed	
	ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze,	
	concessioni, iscrizioni in albi o quant'altro eventualmente	
	necessario per lo svolgimento delle citate attività ed, in	
	particolare, leggi sull'editoria e la disciplina e	
	l'ordinamento delle attività ivi contemplate.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	affine e connessa agli scopi sopra elencati nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare ed industriale - come	
	attività comunque non prevalente e per il migliore	
	25	

	conseguimento dell'oggetto sociale consentite dalla legge e	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti	
	ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà per i propri scopi richiedere	
	contributi e finanziamenti pubblici ad Enti Locali,	
	Regionali, allo Stato ed all'Unione Europea, secondo quanto	
	previsto dalle normative vigenti nonché stipulare	
	convenzioni e accordi di natura imprenditoriale per lo	
	svolgimento di attività a carattere di inserimento	
	lavorativo.	
	Su delibera degli Organi competenti la società potrà aderire	
	alle associazioni nazionali e provinciali di categoria e ad	
	altri organismi ovvero associazioni che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio nonché aderire e promuovere consorzi	
	con tali soggetti. La cooperativa potrà concedere avalli	
	cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai	
	soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore	
	di altre cooperative.	
	Inoltre, ai sensi dell'art.10, comma 8, del d.lgs.	
	460/1997, le Cooperative Sociali si considerano ONLUS di	
	diritto a far data dall'iscrizione nel rispettivo	
	registro e possono, quindi, godere della disciplina e	
	26	

	delle agevolazioni previste per le organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tali attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa	
	potrà aderire ad altri organismi economici che svolgano	
	attività utili o connessi agli scopi statutari ed, a tal	
	fine:	
	- sottoscrivere e stipulare convenzioni e contratti con	
	enti, istituzioni e associazioni, sia pubbliche che private,	
	nonchè con società, pubbliche e private, e con persone	
	fisiche;	
	- partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le	
	operazioni necessarie per l'acquisizione ed erogazione dei	
	servizi stessi;	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private e quant'altro simile;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	27	

	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La cooperativa potrà ,infine, accedere ad ogni forma di	
	finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale	
	ed europeo per la gestione degli impianti e per lo	
	svolgimento della propria attività e fruire di eventuali	
	agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali e	
	dell'Unione Europea, in materia.	
	SOCI ORDINARI E VOLONTARI	
	Art. 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le	
	persone fisiche aventi la capacità di agire ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	28	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa, l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Gli aspiranti soci devono, preferibilmente, possedere	
	esperienza nel settore della cooperazione sociale ovvero	
	degli enti di volontariato.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che svolgono un'attività in	
	concorrenza con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici o di volontariato in cui operano i soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o il controllo	
	di altre società i cui scopi o interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono	
	partecipare alla Cooperativa anche i soci volontari che	
	29	

	prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Il Ministero competente, con proprio decreto, determina	
	l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo	
	dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui al superiore art.4, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci coloro che intendano	
	perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di	
	coinvolgimento sociale, abbiano compiuto il diciottesimo	
	30	

	anno di età, ed, in genere, tutti coloro che concorrano a	
	sostenere la cooperativa con prestazioni varie di	
	volontariato e non e gli enti collettivi, comunque in misura	
	non superiore ad un terzo dei soci, che abbiano tra i loro	
	scopi sociali finalità di promozione della persona umana.	
	Art.6) (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	31	

	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17) del presente articolo, anche in misura	
	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	32	

	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall' articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	33	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio	
	sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	34	

	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente , l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	35	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	36	

	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	37	

	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono dare immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure di <u>arbitrato di cui</u>	
	<u>al successivo articolo 29.</u>	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	38	

	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga	
	o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	39	

	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies	
	del codice civile ¹⁴ .	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	40	

	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati).	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	41	

	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle disp.att. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all' organo amministrativo ai fini	
	del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	42	

	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	43	

	cui al precedente articolo 16;	
	c) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d) - dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) - dalla riserva straordinaria;	
	f) - da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	44	

	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell' organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	45	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	46	

	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale, ove nominati dall'assemblea qualora questi lo	
	reputi opportuno o siano superati i limiti di cui	
	all'art.2543 c.c.;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479 bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	47	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata, A.R. o anche a mano, inviata o	
	consegnata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente	
	articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	48	

	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6) del presente	
	statuto.	
	Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio	
	in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in	
	ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e	
	in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri	
	relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico	
	attraverso i quali la cooperativa individua i soci che	
	possono accedere al voto plurimo.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	49	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque fino	
	a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	50	

	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con raccomandata, anche a mano, che provi	
	l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	51	

	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5. c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	52	

	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio. al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	53	

	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio	
	sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	54	

	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	55	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	56	

	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori	
	commercialisti di Cosenza, il quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	57	

	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili netti annuali ai	
	58	

	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati, pertanto, ai sensi dell'art.2514 c.c., vige per	
	la società cooperativa:	
	a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, come sopra	
	precisato.	
	Art.33) (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	59	

	Art. 34) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto	
	valgono le disposizioni legislative sulle società	
	cooperative a responsabilità limitata rette coi principi	
	della mutualità prevalente e le norme vigenti in materia	
	di cooperativa sociale.""	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore	
	<i>Le parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato</i>	
	<i>loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno</i>	
	<i>2003 e n.231 del 21 novembre 2007, nonché dell'art. 12 del</i>	
	<i>D.L. 21 marzo 1978, n. 59;-prestano il proprio consenso al</i>	
	<i>trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e</i>	
	<i>dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio</i>	
	<i>o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli</i>	
	<i>adempimenti di legge e per la normativa</i>	
	<i>antiriciclaggio;-autorizzano me notaio a rilasciarne copia a</i>	
	<i>richiesta di chiunque.</i>	
	Con riferimento al Provvedimento emanato dall'Agenzia del	
	Territorio del giorno 8 agosto 2012, la parte dichiara che	
	il presente atto non comporta alcun obbligo di voltura	
	catastale non essendo la società titolare di alcun bene	
	immobile.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale,	
	unitamente al suo allegato, ho dato lettura ai comparenti	
	60	

FIRMATO:	MARCELLO	GIORGIO,	STEFANIA	LANZILLOTTI	NOTAIO
SIGILLO.					